



COMUNE DI CANNA
Provincia di Cosenza
Via Nicholas Green



Cod. Fisc. 81000970780 Part. IVA 01606620787
e-mail : comunedicanna@virgilio.it
Tel. 0981/934000 Fax. 0981/934291

REGOLAMENTO COMUNALE

**NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO
18/04/2016, N. 50**

INDICE

Art. 1 -	Obiettivi e finalità
Art. 2 –	Oggetto e definizioni
Art. 3 –	determinazione del fondo di incentivazione
Art. 4 –	Percentuali di alimentazione
Art. 5 –	Destinazione e determinazione del fondo
Art. 6 –	Soggetti beneficiari e ripartizione dell'incentivo
Art. 7 –	Conferimento incarichi
Art. 8 –	Accertamenti per erogazione delle somme e decurtazioni
Art. 9 –	Liquidazione e tempistica
Art. 10 –	Casi particolari e rinvio
Art. 11 –	Obbligo di astensione
Art. 12 -	Copertura rischi e spese a carico dell'Amministrazione
Art. 13 –	Entrata in vigore e disposizioni finali

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del nuovo codice degli appalti (decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50). svolte dal personale interno dell'Amministrazione Comunale di Canna.
2. Il presente regolamento si applica per la programmazione e l'esecuzione di opere, lavori pubblici, acquisizione di forniture e servizi, così come indicati dalle disposizioni seguenti, affidati in via formale successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il presente regolamento non si applica al personale con qualifica di dirigente.

ART. 2 – OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento ha per oggetto la definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.lgs. 50/2016.
2. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
 - “Codice”, il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - “D.P.R.”, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni per le parti applicabili;
 - “Responsabile”, il soggetto che esercita i poteri di cui all'articolo 107 del TUEL;
 - “RUP”, il Responsabile del procedimento di cui al D.Lgs. 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla normativa in materia del Codice;
 - “Collaboratori”: il personale tecnico, amministrativo e finanziario, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti;
 - “Collaudatore”: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 D.Lgs. 50/2016;
 - “lavoro”: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D.Lgs. 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.);
 - “Fondo”: Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016;
 - “Incentivo”: parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

ART. 3 – DETERMINAZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2-3, del codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara del lavoro, opera, fornitura o servizio, come meglio indicato nelle parti che seguono.
2. In particolare il Fondo è alimentato con una percentuale non superiore al 2% dell'importo a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza e delle parti non soggetti a ribasso ed esclusa IVA) per appalti (lavori, servizi e forniture) per le quali siano eseguite le previste prestazioni tecniche di cui agli articoli successivi.

3. La costituzione del Fondo per la progettazione e l'innovazione è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività, al contenimento delle spese tecniche generali ed all'innovazione.
4. Gli importi sono calcolati al lordo delle ritenute e degli oneri riflessi, i quali saranno previsti negli ordinari fondi di bilancio a carico dell'Ente.
5. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera/lavoro/fornitura o servizio.
6. L'impegno della spesa verrà effettuato con determinazione del dirigente/responsabile di settore competente prima dell'inizio dell'opera, de lavoro, o dell'inizio della fornitura del servizio.
7. Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli appalti di lavoro, servizi o forniture.
8. L' 80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo art. 6 del presente regolamento secondo i criteri ivi individuati. Il restante 20% delle risorse finanziate dal fondo, laddove consentito dalle normative vigenti, è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione ovvero all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento.
9. Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.
10. le funzioni tecniche che accedono all'incentivazione riguardano tutti i contratti per le acquisizioni di beni, servizi e lavori pubblici inseriti nei documenti di programmazione e nel bilancio il cui quadro economico presenti un importo superiore a 40.000 euro.

ART. 4 – PERCENTUALI DI ALIMENTAZIONE

1. Fermo restando il limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, il fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 viene alimentato con percentuali diverse, in rapporto all'entità ed alla complessità dell'appalto, a seconda che si tratti di appalto inferiore alla soglia comunitaria oppure uguale o superiore alla soglia comunitaria.
2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria il Fondo per incentivi per funzioni tecniche è pari al 2% dell'importo a base di gara.
3. Per gli appalti di importo maggiore oppure uguale alla soglia comunitaria il Fondo per incentivi per funzioni tecniche è pari al 2% dell'importo a base di gara sino alla soglia comunitaria e pari al 1,8 % per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria.
4. Nel caso di varianti in aumento, l'importo del Fondo gravante sulla singola opera viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

ART. 5 – DESTINAZIONE E DETERMINAZIONE DEL FONDO

1. Il fondo di cui al precedente articolo 2 viene destinato nel seguente modo:
 - a) incentivo per il personale pari all'80%, ripartito tra gli incaricati per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, nonché tra i loro collaboratori;
 - b) restante 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, destinato all'acquisto, da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per

l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2. Il fondo e conseguentemente il corrispondente incentivo di cui alla precedente lettera a) non sono soggetti ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

3. Le somme occorrenti per la creazione del fondo e per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito del quadro economico del relativo appalto. Per interventi di somma urgenza è ammesso determinare e reperire a consuntivo dei lavori eseguiti le somme anzidette.

ART. 6 – SOGGETTI BENEFICIARI E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'Ente che partecipano o collaborano alla programmazione, verifica preventiva dei progetti ed esecuzione dell'opera, lavoro pubblico, fornitura o servizio, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative e precisamente:

- a) Nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione dell'opera, lavoro pubblico, fornitura o servizio, alla verifica preventiva della progettazione, nelle forme stabilite dalla normativa vigente, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla redazione dei bandi e dei capitolati, all'esecuzione delle procedure di gara, alla redazione dei contratti;
- b) Nel personale interno del Comune di Canna appartenente alla Centrale Unica di Committenza;
- c) Nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori, della direzione dell'esecuzione, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione o verifica di conformità;
- d) Nel responsabile del procedimento;
- e) Nei collaboratori, tecnici o amministrativi, nell'Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva del progetto, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione e di collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale incaricato degli espropri, per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).

Le somme destinate all'incentivo, per come stabilito all'art. 5, sarà ripartito dal responsabile del servizio o in sua assenza dal responsabile del settore competente, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura tra il personale sopra individuato e con le seguente percentuali:

- responsabile del procedimento RUP: 40,00 %
- ufficio responsabile del procedimento, collaboratori tecnici, amministrativi e finanziari di supporto: 40,00 %,
- direttore dei lavori o dell'esecuzione del Contratto: 2,00 %
- redazione dei bandi e dei capitolati, esecuzione delle procedure di gara, redazione dei contratti: 10,00%
- coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: 2 %
- collaudo tecnico amministrativo e/o certificato di regolare esecuzione: 2,00 %
- Programmazione della spesa per investimenti: 4,00%

2. La percentuale attribuita al RUP è comprensiva delle attività di programmazione della spesa per investimenti, validazione dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici.

3. Per collaboratori si intende l'ulteriore personale diverso da quello incaricato e soggetto a sottoscrizione della documentazione, che, pur non firmando, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento previa attestazione dello stesso responsabile del procedimento. Qualora non sia prestata da collaboratori la relativa percentuale di ripartizione viene aggiunta a quella del RUP.
4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente costituiscono economie. Nello specifico caso in cui siano affidate all'esterno parti di direzione lavori, le somme, proporzionalmente corrispondenti alla parte di direzione affidata all'esterno, costituiscono anch'esse economie.
5. Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.
6. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
7. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

ART. 7 – CONFERIMENTO INCARICHI

1. Il Responsabile preposto alla struttura competente conferisce gli incarichi ed individua nominativamente le figure che partecipano allo svolgimento delle attività elencate al precedente articolo.
2. Il Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RUP. Con il medesimo provvedimento, il Responsabile accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di incentivo spettante, in correlazione al lavoro eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare l'importo complessivo dell'opera (lavoro, servizio, fornitura), il nominativo dei dipendenti incaricati, le prestazioni da svolgere, e le scadenze assegnate a ciascuno.
4. I termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, il quale cura la tempestiva attivazione dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
5. I termini per la direzione dei lavori nonché per la direzione del contratto coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore. I termini per il collaudo e per la verifica di conformità coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.
6. Nell'attribuzione degli incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati, della specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro.
7. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione al lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
8. L'individuazione degli incaricati di cui al presente articolo può avvenire anche per mezzo di atti di Giunta Comunale.

ART. 8 – ACCERTAMENTI PER EROGAZIONE DELLE SOMME E DECURTAZIONI

1. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Responsabile preposto alla struttura competente. L'accertamento viene

effettuato in corrispondenza del collaudo o della verifica di conformità ovvero, ove necessita, a chiusura del rendiconto di finanziamento.

2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.

3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 40% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa.

4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 4 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati.

5. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 20% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.

6. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.

7. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazione di penali.

8. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; e nel caso, la liquidazione della quota rimanente, sarà effettuata nell'anno successivo.

ART. 9 – LIQUIDAZIONE E TEMPISTICA

1. Le funzioni tecniche conferite ai dipendenti interni dovranno avvenire secondo le priorità, modalità e scadenze indicate dall'Amministrazione Comunale negli obiettivi degli atti di programmazione.

2. Il mancato rispetto dei tempi fissati non giustificato da comprovati motivi d'ufficio certificati dal dirigente e/o dal responsabile del settore, comporterà una riduzione dell'incentivo nella misura del 15% della quota spettante per ogni mese di ritardo.

3. La liquidazione degli incentivi avverrà secondo le modalità di seguito indicate:

a) Per le funzioni di programmazione e progettazione: alla data di approvazione della progettazione corrispondente e comunque ad accertata disponibilità delle somme.

b) Per le funzioni di direzione dei lavori e di direzione dell'esecuzione: all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo dell'opera o di verifica di conformità.

c) Per le funzioni del Responsabile del procedimento: il 50 % dell'incentivo alla data di inizio del lavoro, dell'opera, della fornitura o del servizio e il rimanente 50 % dopo il collaudo.

d) Nel caso di lavori oppure servizi la cui fase esecutiva sia superiore all'anno: alla fine di ogni anno per la quota relativa corrispondente.

ART. 10 – CASI PARTICOLARI E RINVIO

1. Nel caso di appalti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 113 del Codice, per cui si verificano eventualità non contemplate dal presente regolamento, si applicano comunque gli istituti qui previsti, secondo criteri di analogia, tenendo conto della corrispondenza tra l'attività espletata e quella richiesta dall'amministrazione e del criterio di proporzionalità.

2. Nell'impossibilità di applicare il presente regolamento, anche ai sensi del comma 1, per determinare la suddivisione proporzionale dell'incentivo tra i vari soggetti o le quote corrispondenti alle attività svolte da soggetti esterni che costituiscono economia, si potrà fare riferimento ai rapporti tra le diverse attività come remunerate dalle tariffe professionali, ove previste.

3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati.

ART. 11 – OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Nel caso in cui il Responsabile coincida con una o più delle figure indicate all'articolo 6, il medesimo dovrà astenersi da attività, quali a titolo indicativo e non esaustivo si citano quelle indicate ai precedenti articoli 7-8-9, che lo vedono in conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'ente. A tale adempimento provvederà il soggetto individuato secondo le disposizioni del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o nel caso non fosse individuato tale compito spetterà al Segretario Comunale.

2. Nel caso in cui il Responsabile fosse anch'esso beneficiario del fondo, la corresponsione dello stesso, sempre previo accertamento secondo quanto indicati nelle parti che precedono, viene disposta dal Segretario Comunale.

ART. 12 - COPERTURA RISCHI E SPESE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Il Comune a proprie spese stipula, in nome e per conto dei dipendenti incaricati delle attività di progettazione, idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale.

2. L'assicurazione di cui sopra è aggiuntiva a quella che copre i rischi derivanti dallo svolgimento di pubbliche funzioni.

3. Il Comune si impegna inoltre a rimborsare eventuali spese previste per Legge che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività di cui al precedente articolo 6. A titolo indicativo e non esaustivo, richiamando le Linee guida dell'Anac "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016: rimborso delle quote di iscrizioni ad Albi professionali.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/04/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19/04/2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19/04/2016.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 50/2016 alle disposizioni vigenti in materia.

3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

4. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento ed, in particolare, il precedente Regolamento approvato con deliberazione di G.C. n. 49 del 15/12/2010.

5. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.